

Statuto della A.S.D. DOJO Trieste

24 novembre 2023

Indice

Titolo I: Denominazione, sede, oggetto e durata	1
Articolo 1: Denominazione	1
Articolo 2: Oggetto	1
Articolo 3: Durata	3
Titolo II: Della vita associativa	3
Articolo 4: Domanda di ammissione	3
Articolo 5: Diritti e doveri dei soci	4
Articolo 6: Decadenza dei soci	5
Titolo III: Degli organi associativi	5
Articolo 7: Organi sociali	5
Articolo 8: Assemblea generale dei soci. Convocazione e funzionamento	6
Articolo 9: Partecipazione all'assemblea	8
Articolo 10: Assemblea ordinaria	8
Articolo 11: Assemblea straordinaria	9
Articolo 12: Validità assembleare	9
Articolo 13: Audio/video assemblee	9
Articolo 14: Il consiglio direttivo	10
Articolo 15: Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente	11
Articolo 16: Convocazione del consiglio direttivo	12
Articolo 17: Compiti del consiglio direttivo	12
Articolo 18: Il presidente	13
Articolo 19: Il vice presidente	13
Articolo 20: Il segretario e il tesoriere	13
Articolo 21: Organo di revisione	14
Titolo IV: Patrimonio e scritture contabili	15
Articolo 22: Il rendiconto economico	15
Articolo 23: Risorse economiche - fondo comune	15
Titolo V: Disposizioni finali	16
Articolo 24: Trasformazione - terzo settore	16
Articolo 25: Scioglimento	16
Articolo 26: Clausola compromissoria	17
Articolo 27: Norma di rinvio	17

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'Associazione sportiva dilettantistica denominata **“Associazione sportiva dilettantistica DOJO Trieste”**, in breve **“A.S.D. DOJO Trieste”** (d'ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
2. L'Associazione ha la sede legale in Via Giuseppe Sinico n. 1 nel comune di Trieste in provincia di Trieste. Eventuali variazioni di sede purché nello stesso Comune possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “Associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
5. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal dipartimento dello Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del JUDO e alle arti marziali, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio federale.
8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico, (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), nonché agli statuti e regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente all'approvazione del presente Statuto e alle disposizioni della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.), nonché alle disposizioni delle ulteriori delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP, a cui l'Associazione vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.
10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021
11. L'Associazione inoltre si impegna ad applicare tutte le disposizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs 36/2021 in materia del lavoratori sportivi e dei minori.

Articolo 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II Della vita associativa

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FIJLKAM, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva a cui sarà affiliata, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante, oltre ai dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per la trasmissione delle comunicazioni, anche la dichiarazione di conoscere e condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno di rispettare le prescrizioni contenute nello Statuto, nel regolamento e nelle deliberazioni degli Organi Sociali. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa: in caso di accoglimento l'ammissione all'Associazione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo socio della quota associativa annuale e degli eventuali ulteriori contributi o quote previsti dal Regolamento associativo. Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda con delibera motivata che deve essere tempestivamente comunicata al richiedente per posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento del diniego. La discussione sull'ammissione avviene alla prima Assemblea utile successiva al ricevimento del ricorso.
5. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
6. L'associato può anche essere tesserato, per il tramite dell'Associazione, alla Federazione Sportiva Nazionale e/o agli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione aderisce.
7. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati, eredi e/o aventi causa.

8. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, con indicazione di eventuali altri soggetti che la esercitino. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne, salvo subentro o sostituzione di detto soggetto, da comunicarsi tempestivamente all'Associazione.
9. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
10. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
11. Per tutte le procedure non specificatamente indicate in questa sede, si demanda al Regolamento Sociale.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - (a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - (b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - (c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - (d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - (e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale individuato ai sensi del precedente articolo 4.8.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o causa di morte.
2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, a mezzo posta elettronica o raccomandata a/r al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale: il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota associativa riferita all'esercizio sociale nel corso del quale ha cessato la propria appartenenza all'Associazione.
3. Gli associati sono automaticamente esclusi dall'Associazione in caso di morosità protrattasi per un periodo di oltre tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata a/r. Avverso l'esclusione l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento. La discussione sull'esclusione avviene alla prima Assemblea utile successiva al ricevimento del ricorso. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento ovvero a seguito di delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo, agli eredi e/o aventi causa alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati in qualsiasi tempo all'Associazione.

Titolo III Degli organi associativi

Articolo 7 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - (a) l'Assemblea generale degli associati;
 - (b) il Consiglio Direttivo;
 - (c) il Presidente;
 - (d) il Vice Presidente;
 - (e) il Segretario;
 - (f) il Tesoriere;
 - (g) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.
3. I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- (a) aver raggiunto la maggiore età;
 - (b) aver acquisito la qualità di socio al momento dello svolgimento dell'assemblea;
 - (c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
 - (d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e ss. mm. e ii.
 - (e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - (f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - (g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.
4. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.
 5. Tutte le cariche sociali sono e vengono assunte a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e documentate in esecuzione della carica. Le cariche non sono cumulabili all'interno dell'Associazione.

Articolo 8 - Assemblea generale dei soci. Convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano di carica sia in sessione ordinaria che straordinaria.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Fino al momento dell'approvazione del rendiconto preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
5. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - (a) almeno la metà più 1 (uno) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione che ne propongono l'ordine del giorno;
 - (b) almeno la metà più 1 (uno) dei componenti il Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati purché nel medesimo comune.
7. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.
8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. In mancanza di sito Internet la pubblicazione dovrà avvenire sulla bacheca sociale entro il medesimo termine.
9. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi almeno un'ora dopo la prima convocazione.
10. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
14. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
15. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
16. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
17. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
18. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
19. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 (dieci) soci e presentate al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
20. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Il diritto di voto è esercitato dagli associati maggiorenni e, per gli associati minorenni, dai soggetti indicati all'articolo 4.8.
3. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea dei soci:
 - (a) approva il rendiconto economico e finanziario;
 - (b) elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
 - (c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - (d) elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - (e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - (f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle delibere di esclusione eventualmente impugnate;
 - (g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - (h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
 - (i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:
 - (a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - (b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - (c) sui diritti reali immobiliari;
 - (d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
 - (e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Dall'ora successiva la prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, compresa l'Assemblea straordinaria per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, comma 3 c.c.

Articolo 13 - Audio/video assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. È in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della società a cui gli intervenuti possono collegarsi attestando la loro presenza.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 14 - Il consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; queste ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
8. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
9. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 13 dello Statuto.
10. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
11. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, del Vice Presidente.
12. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
14. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - (a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 (uno) dei suoi componenti;
 - (b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - (c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;

- (d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
- 4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
- 5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - (a) per dimissioni;
 - (b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
- 6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 (sessanta) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 16 - Convocazione del consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce senza formalità tutte le volte che si rende necessario ma almeno 4 (quattro) volte l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente se la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
 - (a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - (b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
 - (c) determinare l'importo delle quote associative;
 - (d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- (e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- (f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- (g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- (h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- (i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- (j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- (k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- (l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarsi dinanzi all'Assemblea come da separato Regolamento da adottare entro la prima assemblea successiva alla approvazione del presente Statuto;
- (m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- (n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- (o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri Organi.

Articolo 18 - Il presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il vice presidente

1. Il Vice Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci, attende alla corrispondenza, predisporre la modulistica inerente le attività principali e secondarie dell'Associazione anche avvalendosi dell'ausilio di soggetti tecnici esterni incaricati dal Consiglio Direttivo.
5. Il Tesoriere provvede, anche in collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo ed avvalendosi altresì dell'ausilio di soggetti tecnici esterni incaricati dal Consiglio Direttivo stesso, alla tenuta delle scritture contabili, alla verifica del corretto svolgimento degli adempimenti fiscali, lavorativi e contributivi dell'Associazione. Egli inoltre sovrintende alla predisposizione del rendiconto annuale in termini economici e finanziari, e alla stesura del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
6. Il Tesoriere è incaricato di compiere le operazioni formali di incasso di quote sociali nonché di quote di partecipazione ad eventi ed attività principali e secondarie, e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

Articolo 21 - Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea preferibilmente fra soggetti scelti fra le categorie di cui all'art. 2397 comma 2 c.c. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica quattro anni. I componenti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto nonché sulla corretta istituzione e conduzione dei rapporti di lavoro, sull'osservanza della legge e sui principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni e ai compiti allo stesso assegnati ex D.Lgs. 08.06.2021 n. 231 e ss.mm. e ii.
3. Partecipa con un unico membro alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto. Inoltre senza diritto di voto partecipa con tutti i propri membri alle Assemblee ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo ovvero controfirma il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 (novanta) giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

Titolo IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22 - Il rendiconto economico

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
2. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
3. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio secondo le disposizioni del presente Statuto.
4. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
5. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
6. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 15.

Articolo 23 - Risorse economiche - fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
 - entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
 - ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.Lgs n. 36/2021.
 3. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.Lgs n. 36/2021.
 4. L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.
 5. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili per causa di morte.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 24 - Trasformazione - terzo settore

1. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
2. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi degli articoli 11.1.b e 12.4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina, preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo e/o tra i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, uno o più liquidatori.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo, comma 1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana di appartenenza. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Articolo 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti ed emanande di settore, nonché le disposizioni delle Federazioni sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione era, è o sarà affiliata.